

FONDAZIONE
“A. NUVOLARI”



Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 22/09/2003

INDICE

PREMESSE	pag. 1
Art. 1 - Denominazione	pag. 2
Art. 2 - Sede	pag. 2
Art. 3 - Natura e Sede	pag. 2
Art. 4 - Qualità dei servizi	pag. 3
Art. 5 - Patrimonio	pag. 3
Art. 6 - Mezzi Finanziari	pag. 4
Art. 7 - Organi	pag. 4
Art. 8 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione	pag. 5
Art. 9 - Competenze e funzioni del Consiglio di Amministrazione	pag. 5
Art. 10 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	pag. 6
Art. 11 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	pag. 7
Art. 12 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri	pag. 8
Art. 13 - Il Presidente	pag. 8
Art. 14 - Il Direttore Generale	pag. 8
Art. 15 - Principi e modalità della gestione	pag. 9
Art. 16 - L'Organo di Revisione contabile	pag. 9
Art. 17 - Compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione	pag. 10
Art. 18 - Bilanci e contabilità	pag. 10
Art. 19 - Avanzo di gestione	pag. 10
Art. 20 - Trasformazione, scioglimento, devoluzione del patrimonio	pag. 11
Art. 21 - Norme transitorie e di rinvio	pag. 11

PREMESSE

L'I.P.A.B. "Antonio Nuvolari" trae origine dal testamento olografo 7 novembre 1892 e dal codicillo pure olografo 9 dicembre 1893 stilati dal Cav. Antonio Nuvolari deceduto in Roncoferraro il 7 maggio 1905.

Il Sig. Antonio Nuvolari nel suddetto testamento dispose che "Di tutte le sostanze che mi troveranno avere all'epoca della mia morte istituisco e nomino mio erede, salvo quanto ho qui sopra disposto ho che in seguito venissi a disporre il Comune di Roncoferraro coll'obbligo che man mano che cessa l'usufrutto come sopra disposto alli mie nipoti di istituire un ospedale ed un ricovero di mendicizia e vecchiaia per poveri del Comune costruendo all'uopo un fabbricato apposito in punto possibilmente centrico del Comune più un tiro a segno pella gioventù del Comune il tutto a gratis. Dopo ciò risultando degli avanzi dovranno essere impiegati in opere di pubblica utilità nel Comune di Roncoferraro. Queste istituzioni devono essere perpetue e non dovranno le rendite della mia sostanza essere spese diversamente essendo questa l'ultima mia volontà a fine di fare del bene agli abitanti del Comune di Roncoferraro dove ho passato la mia gioventù"...

L'Istituto fu eretto quale Ospedale - Ricovero "Antonio Nuvolari", riconosciuto di 3° categoria con annessa sezione per i vecchi inabili, ed iniziò il suo funzionamento in data 16 giugno 1936.

Fu eretto in Ente Morale per Decreto della Repubblica Sociale Italiana datato 25 agosto 1944, convalidato - ai sensi del 1° comma dell'art. 4 del D.L.L. 5 ottobre 1944 n. 249 - con provvedimento 7 agosto 1947 n. 260465 del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Amministrazione Civile, comunicata con nota prefettizia 26 agosto 1947 n. 26631 Div. 2°.

Con atto di accertamento delle proprietà immobiliari in data 25/02/1953 del Notaio Enrico Bagnoli n. 183 di Rep. e n. 77 di fasc., registrato a Mantova il 27/02/1953 n. 1516 si è provveduto a rendere pubblica, mediante trascrizione, l'avvenuta voltura, a nome dell'Ospedale - Ricovero "A. Nuvolari" di Roncoferraro dei beni immobili lasciati in eredità dal defunto Antonio Nuvolari, già intestati al Comune di Roncoferraro.

A seguito dello scorporo dall'Ente del settore sanitario che, diventato Ente Ospedaliero, si fuse con gli Istituti Ospedalieri "C. Poma" di Mantova (Decreto n. 412 del 7 maggio 1975 del Presidente della Giunta Regione Lombardia) l'I.P.A.B. assunse la denominazione di Casa di Riposo "Antonio Nuvolari".

Con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 2205/155 del 26 febbraio 1992, l'Ente assunse la denominazione attuale di "Istituto Geriatrico "Antonio Nuvolari".

ART. 1 DENOMINAZIONE

1.E' istituita ai sensi dell'Art. 12 e seguenti del Codice Civile e dell'Art. 3 della Legge Regionale della Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1, la Fondazione "ANTONIO NUVOLARI", Ente morale di diritto privato.

2. La Fondazione trae origine dall'Ospedale – Ricovero "A. Nuvolari".

ART. 2 SEDE

1. La Fondazione "A. Nuvolari" ha sede in RONCOFERRARO (MN), Largo Nuvolari n. 4, e persegue la propria finalità esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

2. La Fondazione potrà istituire nei termini di legge, sedi secondarie sia nel territorio del Comune di Roncoferraro sia in quello di altri Comuni lombardi, anche acquisendo, incorporando, fondendosi o consorziandosi con altre istituzioni conformi ai propri scopi statutari.

ART. 3 NATURA E SCOPI

1. La fondazione "A. Nuvolari" ha natura di ente con personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e persegue scopi di pubblica utilità.

2.La fondazione è inserita nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'art. 22 della l. 328/2000 e partecipa, per quanto previsto dalle norme di settore e dalle autorità competenti in materia, alla definizione della rete dei servizi socio-assistenziali.

3. La Fondazione ha lo scopo di produrre, gestire ed erogare servizi socio-assistenziali, rivolti alle famiglie e alle comunità locali senza scopo di lucro, con particolare attenzione alla loro qualità ed equità. In particolare la Fondazione può operare nei seguenti settori senza vincolo di esclusività:

a) Servizi Residenziali: ospitalità per libera scelta degli interessati di persone in condizioni di totale o parziale non autosufficienza, alle quali fornire, oltre alle normali prestazioni di natura alberghiera, servizi specifici di carattere socio-assistenziale e sanitario-riabilitativo, nonché assicurare la fruizione di attività di tipo culturale ricreativo ovvero di aggregazione sociale. In particolare è attivata la Residenza Sanitaria Assistenziale volta ad accogliere anziani in condizione di grave deficit e quindi totalmente non autosufficienti ai quali fornire prestazioni di tipo alberghiero, di protezione assistenziale, di tutela sanitaria e riabilitativa.

b) Centro Diurno Integrato servizio di tipo semi-residenziale in regime diurno, che si rivolge alla popolazione anziana. Questo servizio costituisce un'alternativa al ricovero a

tempo pieno: consiste nell'organizzazione, durante le ore del giorno, in locali appositamente attrezzati, di attività di tipo ricreativo e sociale, fornisce essenziali interventi di assistenza infermieristica, di fisioterapia e di mantenimento;

c) Accoglimenti Temporanei per Anziani volto ad assicurare in via temporanea il soddisfacimento d'improvvisi ed eccezionali bisogni socio-assistenziali e sanitari;

d) Assistenza domiciliare integrata, con somministrazione pasti e gestione di appartamenti protetti volti a dare assistenza e tutela a persone anziane che hanno la possibilità di continuare a vivere nella propria abitazione.

e) Attività diverse a favore del Comune di Roncoferraro.

4. Nel rispetto delle finalità di cui al primo periodo del comma precedente, la Fondazione può attivare servizi socio assistenziali ulteriori rispetto a quelli di cui all'elenco precedente.

5. La Fondazione, concorrendo alla realizzazione del sistema socio-sanitario di ambito territoriale, zonale, può convenzionarsi con l'A.S.L., il Comune e con altri Enti pubblici per l'erogazione di prestazioni a rilievo socio-assistenziale. Inoltre l'Istituzione, nello spirito delle volontà del testatore, può esercitare attività a favore dei giovani del Comune di Roncoferraro.

6. La fondazione può altresì svolgere attività complementari e non prevalenti nel settore della produzione e cessione a enti e privati di servizi sociali, sanitari e assistenziali. I proventi di queste attività sono destinati al perseguimento dei fini istituzionali della fondazione.

7. Nell'esercizio delle proprie attività la Fondazione non opera, nei confronti degli utenti, alcuna distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, condizione sociale e politica.

ART. 4 QUALITA' DEI SERVIZI

1. La fondazione garantisce il perseguimento della qualità dei servizi, in particolare riconoscendo i principi del valore della persona, in particolare degli anziani e dei disabili, della promozione dell'autonomia, della relazionalità e della libera scelta, della consapevolezza terapeutica e della partecipazione degli utenti e dei famigliari.

2. Con proprio regolamento, il Consiglio di Amministrazione dà attuazione ai principi di cui al precedente comma, definendo i livelli qualitativi dei servizi e le modalità di controllo e monitoraggio, con la possibilità di prevedere organismi di partecipazione.

ART. 5 PATRIMONIO

1. Il Patrimonio della fondazione è costituita dai beni mobili ed immobili quali risultanti

dall'inventario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 26 del 20/09/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;

3. E' comunque fatto obbligo di provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio.

ART. 6 MEZZI FINANZIARI

1. L'Istituzione persegue le proprie finalità con i seguenti mezzi finanziari:

- a. Rendite Patrimoniali;
- b. Rette corrisposte dagli utenti e/o da Enti Pubblici e Privati a ciò tenuti per legge o per obbligazione pattuita;
- c. Oblazioni, lasciti, donazioni eventuali;
- d. Contributi da enti Pubblici e Privati non destinati ad accrescere il patrimonio;
- e. Proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività comune e quelle istituzionali.
- f. Proventi derivanti dalla cessione di servizi non istituzionali non prevalenti.

2. Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione può detenere quote di società e partecipazioni azionarie.

ART. 7 ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:

a. Di governo e di indirizzo:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente.

b. Di gestione:

- Il Direttore generale;
- Il Revisore dei Conti.

ART. 8

COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, di provata competenza e capacità. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione, oltre che per le cause di incompatibilità previste per legge:

- coloro che versano in una delle situazioni di cui all'art. 58 del d. lgs. 267/2000;
- i titolari, i legali rappresentanti e i dirigenti di aziende fornitrici o appaltatrici della Fondazione;

2. I cinque membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco del Comune di Roncoferraro. Di norma, il sindaco procede alla nomina tra il ventesimo e il decimo giorno anteriore alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. In caso di ritardo nella nomina, il Consiglio di Amministrazione uscente resta in carica fino all'insediamento dei nuovi membri. In tal caso i consiglieri uscenti si considerano decaduti dal giorno successivo alla data dell'atto sindacale di nomina.

3. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti nella prima riunione a maggioranza assoluta.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data dell'atto sindacale di nomina dell'organo ed i suoi membri possono essere nominati senza interruzione più di una volta.

5. Gli Amministratori che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previa contestazione delle motivazioni agli interessati. Il provvedimento di decadenza è definitivo.

6. Qualora il Presidente o il Vice Presidente venga a cessare dalla carica, per dimissioni o decadenza o altra causa, esso è surrogato nel modo anzidetto ed il Consiglio di Amministrazione provvederà, nella sua prima seduta dopo la surrogazione, alla elezione del nuovo Presidente o Vice Presidente.

7. Sia il Presidente che i Consiglieri nominati in surrogazione di altri comunque cessati, restano in carica solo per il tempo in cui vi sarebbero rimasti quelli surrogati.

ART. 9

COMPETENZE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione determina gli indirizzi dell'azione della Fondazione nel pieno rispetto dei suoi scopi e finalità, definendone gli obiettivi operativi ed i programmi da

attuare, indicando le priorità, e verificando la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione ha competenze limitatamente all'assunzione dei seguenti atti fondamentali:

- a. lo Statuto, con le modalità definite al successivo comma, ed i Regolamenti dell'Ente, in particolare i regolamenti di cui agli articoli 4 e 15 del presente statuto e il Regolamento di Organizzazione;
- b. il Bilancio d'esercizio annuale;
- c. l'istituzione di servizi, le Convenzioni ad esse relative, la disciplina delle rette per la fruizione dei servizi medesimi e la fissazione della loro misura;
- d. le Convenzioni con gli Enti Pubblici, la costituzione e la modificazione di forme associative istituzionali;
- e. la costituzione o partecipazione in società;
- f. l'autorizzazione alla contrazione di mutui;
- g. la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, aziende, associazioni consorzi ed istituzioni;
- h. la pronuncia di decadenza dei Consiglieri ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
- i. l'elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- j. l'autorizzazione a stare o resistere in giudizio;
- k. gli acquisti, permuta, alienazioni e contratti di comodato riguardanti immobili; quando la cessione o la permuta riguardino beni della dotazione originaria della fondazione è richiesta una maggioranza dei 4/5 dei membri del consiglio;
- l. l'accettazione di lasciti o donazioni immobiliari;
- m. la nomina del Direttore Generale della Fondazione;
- n. la nomina dei professionisti consulenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- o. l'approvazione degli indirizzi per la delegazione sindacale rappresentante la Fondazione e le successive ipotesi di accordi sindacali, la cui sottoscrizione compete al direttore generale.

3. In caso di modifiche del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione adotta, con la maggioranza dei 4/5 dei suoi membri, una proposta da sottoporre al parere del Consiglio Comunale di Roncoferraro che si esprime entro 60 giorni dal ricevimento della proposta. In caso di parere favorevole o di decorso dei termini, il Consiglio di Amministrazione con la stessa maggioranza di cui sopra, procede alla definitiva approvazione delle modifiche statutarie. In caso di parere negativo del Consiglio comunale, si procede ai sensi dell'art. 3 comma 3 e ss. del Regolamento regionale 4 giugno 2003 n. 11.

ART. 10

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Consigliere anziano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina di tutti i Consiglieri. Per individuare il consigliere anziano si fa riferimento all'anzianità anagrafica. In caso di

inadempimento, la convocazione è disposta dal Sindaco.

2. Nella prima seduta, presieduta dal Consigliere anziano si eleggono il Presidente ed il Vice Presidente. Risultano eletti in tali cariche i consiglieri che ricevano, a scrutinio segreto, la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio.

3. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente, anche su richiesta di almeno due componenti, mediante invito scritto indicante data, ora e sede della riunione, elenco degli oggetti da trattare e deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione. Qualora la convocazione consegua dalla richiesta dei consiglieri, essa deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

4. In caso d'urgenza, la convocazione deve pervenire almeno 24 ore prima della seduta.

5. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e se nessuno dei Consiglieri presenti si oppone.

6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno 3 componenti del Consiglio; il numero legale deve perdurare e, ove venga a mancare nel corso dell'adunanza, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

7. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa di norma il Direttore Generale dell'Ente.

8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

9. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

ART. 11 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Salvo quando il presente statuto o altre norme di legge prevedano diverse maggioranze, le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

2. Le votazioni si fanno per appello nominale e devono risultare dal verbale della seduta. Hanno sempre luogo a scrutinio segreto le votazioni in cui si tratti di questioni concernenti persone.

3. I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono stesi dal Direttore Generale o da altro incaricato dal Presidente e sono sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dai presenti alla seduta. I verbali hanno efficacia purché sottoscritti dal presidente e dal verbalizzante. I verbali del Consiglio di Amministrazione non hanno carattere pubblico; a seguito di richiesta vengono inoltrati al Sindaco del Comune di

Roncoferraro, che ne garantisce la riservatezza.

ART. 12

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. In caso di dimissione di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al Sindaco affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dell'incarico per altre cause.
2. I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di dimissioni o decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e il Sindaco di Roncoferraro procede alla nomina di tutti i membri.

ART. 13

IL PRESIDENTE

1. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto e dai Regolamenti interni:
 - a. ha la rappresentanza legale dell'Ente e cura i rapporti con gli Enti ed altre autorità;
 - b. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - c. determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - d. svolge funzione propulsiva delle attività del Consiglio di Amministrazione, regolandone i lavori;
 - e. sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell'Ente;
 - f. nei casi di urgenza e sempreché non sia possibile convocare il Consiglio, il Presidente adotta i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'Ente, sottoponendoli a ratifica del Consiglio che deve essere convocato entro 30 giorni.
2. In caso di assenza od adempimento del Presidente, le funzioni dello stesso saranno espletate dal Vice Presidente.

ART. 14

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è il responsabile della gestione della Fondazione, sulla base dello Statuto e dei regolamenti dell'ente, oltre che degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato al relativo contratto; il Direttore Generale rimane in carica per cinque anni, rinnovabili.

3. Al Direttore Generale competono tutti gli adempimenti non specificatamente attribuiti agli altri organi della Fondazione, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare d'incarico approvato. Le funzioni e le competenze del Direttore Generale sono regolate dal Regolamento di Organizzazione della Fondazione.

ART. 15

PRINCIPI E MODALITA' DELLA GESTIONE

1. La gestione della Fondazione è ispirata a principi di trasparenza, imparzialità, efficacia ed efficienza, flessibilità, economicità, correttezza e pari opportunità.

2. Fatta salva l'applicazione di norme di legge imperativa, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dispone uno o più regolamenti interni con i quali dare piena attuazione ai principi di cui al comma precedente.

3. La Fondazione può prevedere, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del d.lgs. 207/2001 la possibilità di una gestione separata del patrimonio rispetto alle altre attività della fondazione. Le relative modalità sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può valutare e deliberare, in relazione ai propri scopi e all'efficienza gestionale, l'acquisizione alla Fondazione della qualifica di Organismo Non Lucrativo di Utilità Sociale (ONLUS).

5. Nel rispetto degli scopi fondazionali e dei principi di cui al presente articolo e all'art. 4, la Fondazione può ricorrere a diverse modalità organizzative e gestionali per la produzione dei beni e servizi necessari alle proprie attività, tra cui la partecipazione a società di scopo, l'associazione con fondazioni o istituzioni analoghe o l'appalto di servizi. Gli indirizzi a tale riguardo sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione che assume gli atti di propria competenza.

ART. 16

L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

1. L'organo di revisione contabile della Fondazione è composto da un membro iscritto all'albo dei ragionieri o dottori commercialisti, nominato dal Sindaco di Roncoferraro; la nomina ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata per non più di una volta.

2. Il Revisore dei conti può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga opportune per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo. Di ogni rilievo effettuato viene riferito al Consiglio.

3. Sono osservate in quanto applicabili le disposizioni di cui agli artt. 2403 e ss. del

Codice Civile.

4. Il compenso del Revisore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle tariffe previste per i revisori nominati nei comuni fino a 10.000 abitanti..

ART. 17

COMPENSI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri spetta un compenso fissato dallo stesso Consiglio di Amministrazione all'inizio del mandato secondo i seguenti criteri:

- a) al Presidente non eccedente il 40% di quella stabilita per i sindaci dei comuni fino a 10.000 abitanti;
- b) al Vice-Presidente non eccedente il 20% di quella stabilita per i sindaci dei comuni fino a 10.000 abitanti;
- c) ai Consiglieri non eccedente il 10% di quella stabilita per i sindaci dei comuni fino a 10.000 abitanti.

ART. 18

BILANCI E CONTABILITA'

1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.
2. Il rendiconto economico dell'Ente deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza, ovvero entro il 30 giugno qualora particolari ragioni richiedano un tempo maggiore.
3. Il servizio di cassa è esercitato da apposito Istituto bancario designato dal Consiglio di Amministrazione, previa stipula di idonea convenzione.
4. I pagamenti e le riscossioni possono essere effettuati sulla base di mandati e reversali.
5. I mandati e le reversali sono sottoscritti dal Direttore Generale e dal Responsabile dei servizi finanziari.
6. L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione, nonché le attribuzioni del Direttore Generale e degli eventuali responsabili dei servizi, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 19

AVANZO DI GESTIONE

1. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero dare beni o prestare servizi agli Amministratori a condizioni più favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte, fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale.

ART. 20

TRASFORMAZIONE, SCIoglIMENTO, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esauriti gli scopi istituzionali della Fondazione, o per qualsiasi ragione ritenesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori.

2. Il patrimonio risultante al termine della liquidazione sarà devoluto al Comune di Roncoferraro quale erede originario ed utilizzato per opere sociali del Comune stesso.

3. Per la deliberazione di scioglimento dell'ente si applicano le procedure relative alle variazioni statutarie di cui all' art. 9 comma 3; il parere espresso dal Consiglio Comunale ha carattere vincolante.

ART. 21

NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

1. In sede di prima applicazione il Consiglio di Amministrazione dell'Ipab "A. Nuvolari" di cui si procede alla trasformazione in Fondazione assume le funzioni di Consiglio di Amministrazione della stessa e rimane in carica fino al 30 settembre 2004. Entro tale termine si procede al rinnovo secondo quanto previsto dal presente Statuto.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II°, del Codice Civile.